

N.RO DI REP.

N.RO DI RACC.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di dicembre

in Trieste, nel mio studio, al civico numero 13 di Via San Nicolò.

Davanti a me DANIELA DADO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

sono comparsi i Signori:

- **CESARINO ZAGO**, nato a Milano il giorno 15 marzo 1955, residente a Trieste, Via San Francesco numero 28, codice fiscale numero: ZGA CRN 55C15 F205J;
- **RODOLFO SBROJAVACCA**, nato a Treviso il giorno 26 maggio 1953, residente a Colloredo di Montealbano, Via dei Colli numero 8, codice fiscale numero: SBR RLF 53E26 L407W;
- **MARINA CAPASSO**, nata a Napoli il giorno 18 settembre 1951, residente a Trieste, Piazza Ponterosso numero 6, codice fiscale numero: CPS MRN 51P58 F839Y;
- **MARIA NOVELLI**, nata a Cividale del Friuli il giorno 24 maggio 1951, residente a Cividale del Friuli, Via Carraria numero 20, codice fiscale numero: NVL MRA 51E64 C758Q;
- **MICHELE PAVAN DEANA**, nato a Udine il giorno 17 luglio 1973, residente a Trieste, Via della Cereria numero 12, codice fiscale numero: PVN MHL 73L17 L483F;
- **SANDRO CENTONZE**, nato a Brindisi il giorno 13 novembre 1959, residente a Trieste, Via Crispi numero 73, codice fiscale numero: CNT SDR 59S13 B180W;
- **GIORGIO TAMBURLINI**, nato a Udine il giorno 20 ottobre 1950, residente a Trieste, Via Nicolò de Rin numero 19, codice fiscale numero: TMB GRG 50R20 L483B;
- **ROBERTO IULI**, nato a Trieste il giorno 9 marzo 1953, residente a Trieste, Via Bernardi numero 1, codice fiscale numero: LIU RRT 53C09 L424P.

Detti comparenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - I Signori **CESARINO ZAGO**, **RODOLFO SBROJAVACCA**, **MARINA CAPASSO**, **MARIA NOVELLI**, **MICHELE PAVAN DEANA**, **SANDRO CENTONZE**, **GIORGIO TAMBURLINI** e **ROBERTO IULI** dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, un'Associazione denominata:

"GINO TOSOLINI".

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, Via San Francesco numero 28.

Articolo 3 - Le norme relative all'oggetto, organizzazione e

funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, loro approvazione e sottoscrizione con me Notaio.

Articolo 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro è democratica e apartitica e si propone di perseguire finalità di promozione della gestione etica delle organizzazioni sanitarie.

Articolo 5 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Articolo 6 - L'assemblea elegge il Comitato Direttivo, che è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e che dura in carica tre anni.

Per la prima volta il Comitato Direttivo e le cariche al suo interno vengono designati dai costituenti.

Vengono nominati - per il primo triennio - membri del Comitato Direttivo i comparenti CESARINO ZAGO, RODOLFO SBROJAVACCA, MARINA CAPASSO, MARIA NOVELLI, SANDRO CENTONZE, GIORGIO TAMBURLINI e ROBERTO IULI.

Viene nominato Presidente il comparente CESARINO ZAGO.

Viene nominato Vice Presidente la comparente MARIA NOVELLI.

Viene nominato Segretario Tesoriere il comparente ROBERTO IULI.

Articolo 7 - Tutte le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione stessa.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore tredici e cinque minuti.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di cui occupa una intera facciata e fin qui della presente.

STATUTO

Articolo 1 Denominazione e Sede

E' costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile una Associazione denominata "GINO TOSOLINI", attualmente con sede in Trieste.

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' democratica ed apolitica e la sua durata è illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo comune o in comune diverso non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 Scopi e finalità

L'Associazione opera nei settori della formazione, della ricerca e del trasferimento di conoscenze e di competenze. Tutto ciò è finalizzato alla promozione della gestione etica delle organizzazioni sanitarie nelle accezioni più generali compresa quella dell'equità e della prospettiva di genere. Ha per missione generale lo sviluppo dell'utilizzo delle conoscenze e dell'innovazione organizzativa. Persegue fini di utilità sociale mettendo a disposizione degli operatori sanitari opportunità di formazione e aggiornamento e creando occasioni di conoscenza e scambio tra operatori sanitari, gestori e decisori politici e ricercatori anche di paesi diversi.

L'Associazione persegue questi scopi attraverso:

1. attività di formazione e aggiornamento professionale per:
 - a) operatori con responsabilità nel campo della definizione, programmazione, valutazione e gestione di servizi sanitari;
 - b) operatori impegnati in attività di formazione e ricerca in queste stesse aree tematiche;
2. attività di ricerca epidemiologica e sanitaria;
3. attività di disseminazione delle conoscenze tramite seminari, convegni, newsletter, siti ed altre modalità di comunicazione scientifica;
4. offerte di borse di studio e premi.

L'Associazione svolge tali attività sia sul territorio nazionale che all'estero in collaborazione con Agenzie internazionali, Enti pubblici e privati, Associazioni, Società scientifiche, Fondazioni e Organizzazioni non governative.

L'Associazione non distribuisce anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

L'attività dell'Associazione può essere svolta anche in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi

e convenzioni.

E' fatto divieto all'Associazione svolgere attività diverse da quelle elencate.

Articolo 3 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- da quote e contributi degli associati;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Articolo 4 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Comitato direttivo predispone, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo. I bilanci sono approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.

Articolo 5 Associati

Assumono la qualità di associati tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- al versamento della quota associativa;
- al rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti.

I soci dell'Associazione si dividono in Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari.

Articolo 6 Soci Fondatori

Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.

Articolo 7 Soci Sostenitori

Possono divenire Soci Sostenitori persone fisiche italiane e straniere, persone giuridiche, Enti pubblici e privati e Associazioni che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si im-

pegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al suo patrimonio e al fondo di gestione attraverso l'apporto di denaro e di beni.

L'Assemblea stabilisce la misura minima dell'apporto dovuto in termini di quota associativa dai Soci Sostenitori. La qualifica di Socio Sostenitore è attribuita dal Comitato Direttivo con delibera adottata con maggioranza pari ad almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 8 Soci Ordinari

Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa.

Il numero di soci effettivi è illimitato.

Articolo 9 Diritti dei soci

Gli associati aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Articolo 10 Esclusione e recesso

I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Socio deve dare comunicazione scritta al Comitato Direttivo ed il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri derivanti dal presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Comitato Direttivo
- il Presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 12 Assemblea

L'Assemblea è l'organo collegiale di indirizzo generale dell'Associazione.

Ne fanno parte tutti i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o per posta elettronica agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per la delibera del trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- su proposta del Comitato Direttivo può eleggere anche un Presidente Onorario che è invitato alle sedute dell'assemblea generale;
- elegge il Comitato direttivo. La composizione del Comitato Direttivo assicura una equa ripartizione dei generi;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione predisposto dal comitato direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro e conservato a cura del Pre-

sidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Articolo 13 Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri, compresi il Presidente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Comitato direttivo può riunirsi anche in una sede diversa da quella legale dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni del Comitato Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente, il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, e il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato Direttivo:

- 1 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'assemblea in forza di norme di legge o del presente Statuto;

- 2 - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- 3 - redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario;
- 4 - presenta il bilancio preventivo;
- 5 - ammette i nuovi soci;
- 6 - esclude i soci salva successiva ratifica dall'assemblea;
- 7 - assume il personale;
- 8 - fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- 9 - predispone eventuali regolamenti organizzativi;
- 10 - ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- 11 - nomina il Segretario Tesoriere da scegliersi tra i membri del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto dall'Assemblea), il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo).

Articolo 14 Presidente dell'Associazione

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci.

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente stanno in carica per 3 (tre) anni e possono essere riconfermati per il massimo di un mandato.

Il Presidente dell'Associazione:

- presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea;
- rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'assemblea dei soci ed il comitato direttivo;
- dispone dei Fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario Tesoriere;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e dell'assemblea.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti interni dal Vicepresidente.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi creditori devono far valere comunque i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima.

Articolo 15 Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere viene nominato tra i membri del Comitato direttivo e dura in carica finché vige il Comitato Direttivo che lo ha nominato. Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Comitato Direttivo, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco degli associati,

cura l'inventario di tutti i beni e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario Tesoriere cura inoltre la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo corredandoli di idonea relazione contabile.

Articolo 16 Bilancio

I Bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato nella sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Articolo 17 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

1
2

1
2
3
4

1
2

1
2
3